

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1956 DEL 02/12/2022

O G G E T T O

SENTENZA N. 1237/2022 DEL 14.07.2022 RESA DAL TRIBUNALE DI VICENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. N. 9240/2015 TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, GLI EREDI E CONGIUNTI DEL SIG. G.S. E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA LIG INSURANCE S.A. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO E PARZIALE ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 2077/22

Il Dirigente proponente, Direttore della UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 14.07.2022 è stata pubblicata la sentenza n. 1237/2022 resa dal Tribunale di Vicenza a conclusione del procedimento iscritto sub R.G. n. 9240/2015 in cui l’Azienda era parte convenuta.

La causa, giunta a conclusione con il provvedimento sopra citato, trae origine dalla riunione di tre distinti procedimenti instaurati nei confronti dell’allora ULSS n. 6 Vicenza dagli eredi/congiunti del sig. G.S. e volti ad ottenere il risarcimento dei danni correlati alla morte di quest’ultimo, avvenuta presso l’Ospedale di Vicenza in data 12.03.2013 ed asseritamente collegata a responsabilità professionale dei sanitari dell’Azienda:

- il procedimento sub R.G. n. 9240/2015 instaurato nel novembre 2015, per il tramite dell’avv. Paolo Mele del Foro di Vicenza, dai sig.ri L.M. (moglie del defunto), S.M. (figlia del defunto) in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia S.G.B. (nipote allora minorenni del defunto), A.B (nipote del defunto) e S.N. (figlio del defunto) in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su e L.S. e R.S. (nipoti minorenni del defunto) con costituzione in giudizio dell’allora ULSS 6;
- il procedimento sub R.G. n. 9758/2015 instaurato nel dicembre 2015, per il tramite degli avv.ti Giorgia Bottazzi ed Alessandro Faccin entrambi del Foro di Vicenza, dai sig.ri B.S. (figlia del defunto) e M.A. (nipote del defunto) con costituzione in giudizio dell’allora ULSS 6;
- il procedimento sub R.G. n. 8153/2016 instaurato nell’ottobre 2016, per il tramite degli avv.ti Corrado Farinon e Paolo Pentella entrambi del Foro di Vicenza, dai sig.ri C.S. (figlia del defunto) in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia J.T. (nipote allora minorenni del defunto) e A.T. (nipote del defunto) con costituzione in giudizio dell’intervenuta ULSS 8 e chiamata in causa dell’allora Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. rimasta contumace in giudizio.

All’udienza del 22.09.2016 veniva disposta la riunione dei primi due procedimenti e, successivamente, all’udienza del 16.01.2018 anche l’ultimo procedimento instaurato veniva riunito ai precedenti sotto l’unico R.G. n. 9240/2015.

Delle varie cause era stata data tempestiva segnalazione, tramite il *loss adjuster* Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), poi divenuta LIG IMOB Investment Srl ed ora International Soft Consult Srl, con cui l’ex ULSS 6 (ora ULSS 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015 e che aveva assunto la gestione del sinistro in fase stragiudiziale.

Per la costituzione in giudizio nei procedimenti sub R.G. n. 9240/2015 e n. 9758/2015, come previsto dal patto di gestione della lite contenuto nella citata polizza assicurativa, su indicazione della Compagnia l’allora ULSS 6 si costituiva in giudizio per il tramite dell’avv. Pierluigi Vinci del Foro di Vicenza, incarico confermato, anche per motivi di continuità difensiva, dalla ULSS 8 per la costituzione nell’ultimo procedimento sub R.G. n. 8153/2016.

A tale proposito va ricordato che in pendenza dei suddetti giudizi la summenzionata Società LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, subiva, ad opera dell’Autorità di Vigilanza rumena (ASF), un provvedimento interdittivo dell’esercizio dell’attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con la decisione n. 3080 del 01.02.2020. A seguito di dette vicende la Società, a fronte delle richieste dell’Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato con l’ULSS e di assumere la gestione della richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell’impossibilità di

adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ULSS e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri e delle relative vertenze giudiziali (comunicazioni agli atti della UOC Affari Generali).

Nel corso del procedimento riunito avanti al Tribunale di Vicenza venivano assunte prove testimoniali e disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio che accertava profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari che ebbero in cura il sig. G.S.

Sulla scia di quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria svolta, il procedimento sub RG n. 9240/2015 si concludeva con la citata sentenza n. 1237/2022 del 14.07.2022, in cui il Tribunale di Vicenza così si pronunciava:

“Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1. Accerta e dichiara la responsabilità dell'Azienda ULSS n. 6 Vicenza (ora n. 8 Berica) nella causazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori per la morte del loro congiunto S.G. e determinati tali danni nella misura del 40% di perdita di chances di sopravvivenza dello stesso.

2. Condanna l'Azienda ULSS n. 8 Berica, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, per i titoli sopra considerati, delle seguenti somme, calcolate in moneta corrente:

a) € 92.000,00 in favore di M.L.;

b) € 80.000,00 in favore di S.N.;

c) € 72.000,00 in favore di ciascuna delle figlie S.M., S.B. e S.C.;

d) € 30.000,00 in favore di B.A.;

e) € 30.000,00 cadauna in favore di S.L. e S.R.;

f) € 20.000,00 cadauno in favore di B.S.G., A.M., T.A. e T.J.

somme da maggiorarsi degli interessi legali a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo.

3. Condanna l'Azienda ULSS n. 8 Berica, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice M.L., a titolo di danno patrimoniale, della somma complessiva di € 12.810,00, di cui € 3.660,00 per spese funerarie, € 5.490,00 per spese di C.T.U. ed € 3.660,00 per spese di C.T.P.

4. Rigetta ogni diversa domanda proposta in giudizio dalle parti.

5. Condanna la Lig Insurance S. A. (ora Lig Imob Investment s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'assicurata Azienda ULSS n. 8 Berica, nel rispetto delle clausole contrattuali, in ordine al pagamento delle somme da corrispondersi da parte della stessa convenuta agli attori S.C., T.A. e T.J.

6. Condanna l'Azienda ULSS n. 8 Berica, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite sostenute nel giudizio dalle parti attrici, che liquida in complessivi € 21.932,00, di cui € 545,00 per esborsi in senso stretto ed € 21.387,00 per competenze professionali, in favore degli attori della causa n. 9240/15 R.G.; in complessivi € 13.975,00, di cui € 545,00 per esborsi in senso stretto ed € 13.430,00 per competenze professionali, in favore degli attori della causa n. 9758/15 R.G), con distrazione in favore dei procuratori antistatari; in complessivi € 14.671,50, di cui € 1.241,50 per esborsi in senso stretto ed € 13.430,00 per competenze professionali, in favore degli attori della causa n. 8153/2016 R.G., il tutto da maggiorarsi delle spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. come già liquidate in atti.

7. Nulla per le spese processuali relative al rapporto intercorso tra la ULSS n. 8 Berica e la Lig Insurance S.A. (ora Lig Imob Investment s.r.l.).

8. Condanna la Lig Insurance S.A. (ora Lig Imob Investment s.r.l.) a tenere indenne l'Azienda ULSS n. 8 Berica per le spese di lite sostenute dall'Azienda ULSS n. 8 Berica e per quelle liquidate in favore degli attori S.C., T.A. e T.J. poste a carico della convenuta.

Così deciso in Vicenza, in data 14 luglio 2022.”

In data 29.07.2022 (acquisita al protocollo n. 80148/22) l'avv. Alessandro Faccin, che in mandato assieme all'avv. Giorgia Bottazzi assisteva in giudizio i sig.ri B.S. ed A.M., originari attori nel procedimento sub R.G. n. 9758/2015, notificava all'Azienda la sentenza sopra citata munita di formula esecutiva.

Nell'agosto del 2022 venivano acquisite agli atti dell'UOC Affari Generali le considerazioni del difensore e del CTP medico-legale dell'Ente in ordine agli eventuali margini di riforma della sentenza in senso favorevole all'ULSS in caso di gravame; il primo evidenziava quale unico margine l'ipotetico abbattimento dell'ammontare delle due voci risarcitorie riconosciute alle nipoti minorenni, il secondo rappresentava la difficoltà di ottenere un esito più favorevole di quello conseguito in ambito medico-legale.

Con nota del 16.11.2022, agli atti dell'UOC Affari Generali, l'avv. Faccin, anche per l'avv. Bottazzi, inoltrava comunicazione contenente il conteggio delle somme dovute dall'Azienda in forza della sentenza -euro 72.345,21 da versarsi in favore di B.S., euro 20.095,89 da versarsi in favore di M.A. ed euro 20.140,98. da versarsi, in forza della distrazione disposta dal Giudice, allo stesso avv. Faccin-sollecitandone il pagamento. Dette somme risultavano corrette in base alle verifiche interne effettuate.

In ragione dell'imminente scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto in tema di esecuzione da parte delle pubbliche amministrazioni di provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, delle valutazioni espresse dal difensore e dal CTP dell'Azienda sopra riportate, nonché dei costi che l'Ente dovrebbe sopportare in caso di un gravame dall'esito incerto, si ritiene opportuno dare spontanea esecuzione parziale -ovvero limitatamente alle condanne pronunciate in favore degli attori di cui al procedimento R.G. n. 9758/2015- alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1237/2022 del 14.07.2022, anche al fine di evitare l'ulteriore aggravio di spese connesse ad un'eventuale azione esecutiva intrapresa da controparte, rimandando a successivi provvedimenti sia l'esecuzione degli ulteriori capi della pronuncia di condanna che le opportune azioni volte al recupero delle somme nei confronti della citata compagnia assicurativa, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 1237/2022 del 14.07.2022, pubblicata il 25.07.2022, resa dal Tribunale di Vicenza a definizione del procedimento R.G. n. 9240/2015 tra l'Azienda ULSS 8 Berica e gli eredi e congiunti del defunto sig. G.S. con la chiamata in causa di LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl;

2. di dare esecuzione parziale, per le ragioni esposte in premessa, al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza, corrispondendo la somma di euro 72.345,21 in favore della sig.ra B.S. e la somma di euro 20.095,89 in favore del sig. M.A.;
3. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza, corrispondendo la somma di euro 20.140,98. da versarsi, in forza della distrazione disposta dal Giudice, in favore dell'avv. Faccin Alessandro del Foro di Vicenza;
4. di rinviare ad altro provvedimento l'esecuzione della sentenza di cui al punto 1) nei capi relativi alle altre parti in giudizio;
5. di rinunciare all'impugnazione della sentenza n. 1237/2022 del Tribunale di Vicenza per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
6. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000026 "Fondo rischi autoassicurazione LIG";
7. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare eventuali crediti dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
